



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA BOSA

Via C. Colombo n° 18 – Tel.: 0785 375468 - Web: www.guardiacostiera.gov.it/bosa - P.E.I.: ucbosa@mit.gov.it;
P.E.C.: cp-bosa@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

Approvazione del “Regolamento per la disciplina della circolazione di veicoli e pedoni nel porto di Bosa”

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Bosa,

- VISTI gli art. 17, 18, 28, 30, 68, 81 del Codice della Navigazione (R.D. 30.03.1942 n. 327), e l'art. 59 del Regolamento d'Esecuzione (D.P.R. 15.02.1952 n. 328);
- VISTA la Legge n° 84 del 28/01/1994 (“riordino della legislazione in materia portuale e ss.mm.”) secondo cui, tra le altre disposizioni, in attesa dell’emanazione del Decreto di cui all’art. 4, il porto di Bosa, avente funzioni peschereccia, turistica e da diporto, potrebbe essere classificato come “porto di rilevanza economica regionale/interregionale”, cat. II, classe III;
- VISTO il Codice della strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni nonché il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n° 495 del 16/12/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTE le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti – nn° 520951 e 5201696 rispettivamente del 24/02/1995 e 14/04/1995, che attribuiscono all’Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale nell’ambito dei porti;
- VISTO il D.M. 20/11/1975 e la circolare n° 5208179 del 23/12/1975 del Ministero Marina Mercantile “Rilascio tessere di libero accesso nei porti nazionali”;

- VISTA la nota n. 76072 del 22.07.1994 dell'Avvocatura Generale dello Stato "Disciplina della circolazione stradale in ambito portuale";
- VISTA la circolare n. 82/013306 del 24.02.2000 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto "Corte Costituzionale - Sentenza n. 156 del 10.05.1999";
- VISTA la circolare n. 82/072656 del 13.11.2000 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto "Cassazione Civile - Sentenza n. 4010 del 03.04.2000";
- VISTA la circolare n. 82/077915 del 01.12.2000 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto "Responsabilità oggettiva per danni derivanti da circolazione in ambito portuale" che ribadisce - come già affermato dalla citata sentenza n. 156/1999 della Corte Costituzionale - che "la natura demaniale del bene non può essere attributiva degli oneri di responsabilità per la custodia";
- VISTA la n.n. 13817 del 11.08.03 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari;
- VISTA la circolare n° 82/31052 del 02/07/1996 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto "Circolazione stradale in ambito portuale";
- VISTA la nota n° 5337 del 11.02.2025 della Regione Autonoma della Sardegna - Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Oristano con la quale ha osservato la necessità di integrare la cartellonistica stradale verticale e orizzontale in determinate aree portuali;
- VISTO l'art. 59 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 e l'art. 105 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 112, che hanno trasferito alla Regione Autonoma Sardegna (Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Servizio territoriale demanio e patrimonio) le funzioni di amministrazione del demanio marittimo con fini turistico-ricreativi;
- VISTO il D.P.C.M 23 Marzo 1989 con la quale si definisce Porto di Bosa: «...comprendente l'Isola Rossa su cui insiste un fabbricato adibito a faro ed alloggio del fanalista e la diga che la collega alla terra ferma, nonché la foce del fiume "Temo" sulla cui riva meridionale insiste una banchina d'attracco lunga circa 115 mt e l'area demaniale marittima a tergo»;
- VISTA Il verbale di delimitazione n° 17 repertorio n° 63 dell'11 Giugno 1932 della

- R. Capitaneria di Porto di La Maddalena – che fissa i limiti del demanio Marittimo nel territorio del Comune di Bosa;
- VISTO il Piano di raccolta dei rifiuti e dei residui del carico del Porto di Bosa;
- VISTA la monografia antincendio del Porto di Bosa;
- VISTE le aree assentite in concessione dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano sul pubblico demanio marittimo che ricadono nell’ambito portuale di Bosa;
- VISTA la Concessione demaniale Marittima n° 2 del 27/04/2015 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano - con la quale viene affidata in uso al Comune di Bosa parte della suddetta area demaniale marittima portuale a “tergo” (ad esclusione dell’area già in concessione per il distributore di Carburanti alla Soc. Agroma s.r.l.) detta anche piazza “Paul Harris”, al fine di adibirla a parcheggi liberi nonché ad occupazione di suolo pubblico per mercatini settimanali e/o usi commerciali di esercizi pubblici in Piazza Paul Harris;
- VISTO l’articolo 6.2 della concessione demaniale marittima di cui al precedente visto che obbliga il concessionario, d’intesa con l’Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa, alla riorganizzazione della sosta delle autovetture e all’apposizione della segnaletica orizzontale e verticale nella piazza Paul Harris;
- VISTA l’Ordinanza n° 1/2023 in data 03 febbraio 2023 emanata dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa che approva il “Regolamento per la disciplina della circolazione di veicoli e pedoni nel porto di Bosa”;
- VISTE le Ordinanze n°08/2008 “Interdizione tratto iniziale banchina fluviale in località Bosa Marina”, n°05/2015 “disciplina degli ormeggi presso la banchina fluviale del porto di Bosa”, n° 22/2008 e 06/2014 “interdizione isola rossa - torre medioevale - vecchio faro”, n° 03/2014 “interdizione molo di sopraflutto Bosa Marina”, n° 11/2014 “Delimitazione specchio acqueo Porto Commerciale di Bosa e ancoraggio in rada”, n°11/2018 e n° 03/2019 interdizione area portuale Isola Rossa, n° 01/2021“ interdizione traffico veicolare Banchina Fluviale Porto di Bosa;

- RITENUTO** necessario rivedere e coordinare le disposizioni contenute nelle predette ordinanze al fine di garantire la sicurezza generale del Porto di Bosa ed una migliore e più razionale utilizzazione delle aree, nonché di riunire, per quanto possibile, tali disposizioni in un unico provvedimento, tale da garantire una migliore leggibilità e conoscibilità da parte dell'utenza;
- TENUTO CONTO** che, ai fini dell'individuazione del regime sanzionatorio applicabile (Codice della Navigazione o Codice della Strada), nelle more dell'adozione del Piano Regolatore Portuale, atteso lo stato dei luoghi e la segnaletica realizzata e da realizzare dalle competenti autorità, l'ambito portuale si distingue in "strade interne aperte all'uso pubblico" ed "aree destinate ad attività portuali";
- VALUTATA** la particolare natura delle attività portuali (cantiere nautico; circolo nautico; unità navali militari; imbarco, sbarco, movimentazione e trasporto di persone e materiali, anche con uso di gru, carrelli ed altri mezzi meccanici di sollevamento);
- PRESO ATTO** della conformazione del porto di Bosa e della particolare esposizione agli elementi meteo-marini può essere causa di malfunzionamento o deterioramento repentino del servizio di illuminazione, della segnaletica stradale orizzontale e verticale, delle strutture portuali, nonché di danni al selciato e al piano di calpestio;
- ACCERTATO** che il manto stradale in ambito portuale è interessato da asperità, cedimenti, dissesti ed inconvenienti strutturali, precario stato di conservazione di moli ed arredi portuali, carenza di segnalazioni, idonee recinzioni e barriere di interdizione a ciglio banchina, insufficiente illuminazione pubblica, importanti accumuli di sabbia provenienti dalla limitrofa spiaggia;
- CONSIDERATO** che la disciplina della circolazione di veicoli e pedoni nel porto di Bosa, in parte inserito nel contesto urbano cittadino, è necessariamente ispirata a criteri limitativi, a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità;

RENDE NOTO

che nel porto di Bosa la circolazione (accesso, transito, sosta e fermata) di veicoli e pedoni è soggetta, nelle aree a ciò destinate e comunque non interdette, a modalità e condizioni

disciplinate dall'Autorità Marittima per motivi di sicurezza e tutele della pubblica incolumità, fermo restando la competenza degli organi tecnici per l'attività di manutenzione e riparazione del manto stradale e degli arredi portuali, e che chiunque accede in porto - a qualsiasi titolo - lo fa comunque a proprio rischio e pericolo, restando manlevata l'autorità Marittima da ogni responsabilità.

ORDINA

ARTICOLO UNICO

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

È approvato l'allegato Regolamento recante la disciplina della Circolazione di veicoli e pedoni nel porto di Bosa e i relativi allegati che costituiscono parte integrante del medesimo provvedimento, che entrerà in vigore il 01/04/2025.

Bosa (OR), 18/03/2025

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Alessandra GABRINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7
marzo 2005 n. 82 e norme collegate

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ALESSANDRA GABRINI

In Data/On Date:

martedì 18 marzo 2025 16:45:37



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA BOSA

Via C. Colombo n° 18 – Tel.: 0785 375468 - Web: www.guardiacostiera.gov.it/bosa - P.E.I.: ucbosa@mit.gov.it
P.E.C.: cp-bosa@pec.mit.gov.it

“Regolamento per la disciplina della circolazione di veicoli e pedoni nel porto di Bosa”

TITOLO 1° - PREMESSA

Art. 1 - Definizioni ai fini del presente Regolamento

1.1 "Porto di Bosa"

Ai fini del presente regolamento per porto di Bosa si intende il complesso formato dalle aree a terra e dalle opere murarie, comunque ricadenti sul demanio marittimo, meglio evidenziato nelle planimetrie in Allegato I e II e, nello specifico:

- a. *“Area portuale banchina Fluviale”*: area in cui insiste, sulla sponda sinistra della foce del fiume Temo, una banchina commerciale lunga circa 115 mt. e l’area a tergo denominata piazza Paul Harris (Allegato I).
- b. *“Area portuale Isola Rossa”*: l’intera area demaniale marittima dell’Isola rossa, in cui insiste, tra l’altro, un fabbricato adibito a faro ed alloggio del fanalista, la torre aragonese, la diga foranea che la collega alla terra ferma, l’edificio della Guardia Costiera, la banchina commerciale e la limitrofa area a tergo, fino al molo di sopraflutto incluso (Allegato II).

1.2 "Strade interne aperte all'uso pubblico"

- a. *“Area portuale banchina Fluviale”*: Piazza Paul Harris, l’adiacente marciapiede pedonale, viale Colombo limitatamente agli stalli riservati alla Guardia Costiera e alla Guardia di Finanza (Allegato I).
- b. *“Area portuale Isola Rossa”*: tratto carrabile sottostante alla torre aragonese dedicato all’inversione di marcia, area pedonale di accesso alla torre aragonese e accesso all’attraversamento pedonale del muraglione caduti di Cefalonia (Allegato III).

1.3 "Aree destinate ad attività portuali"

- a. *“Area portuale banchina Fluviale”*: *banchina Fluviale* sita sulla sponda sinistra nei pressi della foce del fiume Temo destinata prioritariamente all’ormeggio delle unità in transito, in cui insiste un distributore di carburante marino e una scuola Diving (Allegato I).

b. "Area portuale *Iso la Rossa*": banchina commerciale della lunghezza di circa 70 metri, scivolo dedicato all'alaggio e al varo di piccoli natanti, attualmente interdetto, area dedicata a servizi tecnico – nautici in concessione a privati e tutte le aree demaniali marittime a sud della rotonda per inversione di marcia (esclusa) fino al molo di sopraflutto (incluso) (Allegati II e II bis).

1.4 "Veicoli a motore"

Ogni mezzo a motore adibito al trasporto privato su strada (ivi compresi auto, moto, ciclomotori, camion, furgoni e mezzi simili, a due o più ruote, di qualsiasi potenza e cilindrata), a prescindere da eventuale obbligo di documento di circolazione, certificato assicurativo, patente di abilitazione ed età minima per la condotta.

1.5 "Veicoli non a motore"

Ogni mezzo non a motore adibito al trasporto privato su strada (ivi comprese biciclette e mezzi simili, a una o più ruote).

1.6 "Veicoli ad uso pubblico"

Ogni mezzo adibito al trasporto pubblico autorizzato di persone e cose (ivi compresi autobus, taxi, altri veicoli di trasporto collettivo, a due o più ruote, di qualsiasi potenza e cilindrata).

1.7 "Veicoli di servizio"

Ogni mezzo, con targa e contrassegni d'identificazione, utilizzato per fini d'istituto da pubbliche amministrazioni, civili e militari, dello Stato e degli Enti Locali.

TITOLO 2° - AREE DESTINATE AD ATTIVITA' PORTUALI

Art. 2 - Condizioni di accesso

2.1 Nelle aree destinate ad attività portuali, meglio descritte nel Titolo I del presente regolamento, la circolazione è consentita, nel rispetto della segnaletica stradale, solo ai veicoli a motore muniti di apposita autorizzazione in corso di validità annuale, rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (contrassegno valido per tutti i porti nel territorio nazionale) o dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa (contrassegno valido per il porto di Bosa), ad eccezione delle aree interdette.

2.2 Previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa può essere consentita la circolazione, nelle aree a ciò destinate, ai veicoli a motore facenti capo a soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

- a. imprese portuali o prestatrici di servizi portuali, di cui alla legge 28.02.1994 n. 84;
- b. imprese incaricate di servizi tecnico-nautici previsti dal Codice della Navigazione (pilotaggio, ormeggio, rimorchio, battellaggio, disinquinamento, etc.);

- c. ditte autorizzate all'esercizio di attività in ambito portuale ex art. 68 Cod. Nav.;
- d. cooperative e società dedite alla pesca professionale;
- e. agenzie e raccomandatari marittimi;
- f. società incaricate dei seguenti servizi d'interesse generale: manutenzione, riparazione e pulizia di aree demaniali marittime portuali; manutenzione e riparazione di impianti di illuminazione pubblica; manutenzione e riparazione di impianti idrici, elettrici o fognari pubblici; ritiro rifiuti da unità navali;
- g. personale appartenente a Guardia Costiera, Forze Armate e Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, autorità medico-sanitarie (USL e Ufficio di Sanità Marittima), Autorità Giudiziaria, Comando Zona Fari Marina Militare, Agenzia delle Dogane, Provveditorato Regionale Opere Pubbliche, R.A.S. - Servizio del genio civile e Servizio territoriale demanio e patrimonio, registri navali di classificazione, altre pubbliche amministrazioni (civili e militari) dello Stato e degli Enti Locali, che abbiano necessità di accedere in porto, per documentati motivi di servizio, con veicoli privati;
- h. soggetti con disabilità motoria che abbiano necessità di accedere in porto, per documentati motivi medico-sanitari (ivi comprese cure salsoiodiche o elioterapiche, deambulazione o altre attività ricreative), con veicoli privati.

2.3 I titolari di posto barca o i fruitori dei servizi offerti dalla società titolare della concessione demaniale marittima insistente nell'area portuale sottostante il faro, in deroga a quanto disposto al comma 2.1 del presente articolo, possono accedere liberamente all'area portuale "Isola Rossa" nel rispetto della cartellonistica stradale, al solo fine del raggiungimento della predetta concessione demaniale marittima.

2.4 L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di procedere al rilascio delle autorizzazioni per l'accesso in porto, tenuto conto del numero di autorizzazioni concesse ai soggetti di cui all'art. 2.2, nonché delle condizioni della viabilità portuale e delle esigenze di sicurezza e tutela della pubblica incolumità.

2.5 I veicoli a motore autorizzati sono ammessi alla circolazione nelle aree destinate ad attività portuali alle seguenti condizioni:

- a. la circolazione e la sosta è condizionata al rispetto della segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- b. l'autorizzazione è personale, non cedibile a terzi, e comporta l'obbligo per il titolare di accedere al porto con un solo veicolo per volta, condotto esclusivamente dal soggetto cui è stata rilasciata l'autorizzazione;
- c. il contrassegno va esposto sul veicolo in modo visibile in occasione di ogni accesso.

2.6 Il presente articolo non si applica ai veicoli di servizio appartenenti a Guardia Costiera,

Forze Armate e Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Servizio 118, autorità medico-sanitarie (autoambulanze, pubblici servizi di soccorso o emergenza, personale ispettivo della U.S.L. o dell'A.R.P.A.S., Ufficio di Sanità Marittima), Autorità Giudiziaria, Comando Zona Fari Marina Militare, altre pubbliche amministrazioni (civili e militari) dello Stato e degli Enti Locali, che debbano occasionalmente accedere in porto per compiti istituzionali.

Art. 3 - Individuazione delle aree in cui è consentito l'accesso e la sosta

3.1 La circolazione dei veicoli autorizzati è consentita, nel rispetto della segnaletica ad eccezione delle aree pedonali, aree riservate a disabili, aree destinate ad altri usi o comunque interdette meglio evidenziate nelle planimetrie in allegato, alle seguenti condizioni:

“Area portuale Isola Rossa”:

- a. Fronte terra edificio “Guardia Costiera”: la sosta è consentita, come da apposita segnaletica, solo al personale appartenente alla Guardia Costiera/Marina militare;
- b. Fronte mare edificio “Guardia Costiera”: è consentito il solo transito per il raggiungimento della concessione demaniale marittima ivi presente;
- c. Area sottostante la torre aragonese: è consentito il transito e la sosta, nel rispetto della segnaletica, alle sole persone munite di apposita autorizzazione di cui al precedente articolo;

“Area portuale banchina Fluviale”:

- a. La porzione di area portuale della BANCHINA FLUVIALE del porto di Bosa, indicata nella planimetria in allegato VII con il colore verde è INTERDETTA al traffico e alla sosta dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 35 quintali, ed alla sosta dei veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 35 quintali e comunque a qualsiasi mezzo non espressamente autorizzato da questo Ufficio.

Sono esclusi dal divieto in questione:

- i mezzi terrestri ed il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa e delle Forze di Polizia in servizio;
- le unità del servizio 118 o del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano la necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite;
- tutti coloro che, nei limiti sopra espressi, vengano preventivamente autorizzati all’accesso temporaneo dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa, limitatamente a tempi, modi e funzioni oggetto della stessa richiesta.

- b. La porzione di area portuale della BANCHINA FLUVIALE del porto di Bosa, indicata

nella planimetria in allegato VII con il colore rosso è INTERDETTA INTEGRALMENTE AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE.

Sono esclusi dal divieto in questione:

- i mezzi terrestri ed il personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa e delle Forze di Polizia in servizio;
- le unità e il personale del servizio 118 o del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano la necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite;
- tutti coloro che, nei limiti sopra espressi, vengano preventivamente autorizzati all'accesso temporaneo dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa, limitatamente a tempi, modi e funzioni oggetto della stessa richiesta.

c. Le porzioni di area portuale insistenti alla via denominata Viale Colombo meglio indicate nella planimetria allegato VII sono destinate alla sosta dei mezzi di servizio e privati del personale della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza nel rispetto della segnaletica stradale orizzontale e verticale.

“Area portuale pedonale Caduti di Cefalonia”:

La porzione di area portuale meglio individuata nella planimetria in allegato VIII è interdetta alla circolazione di qualsiasi tipo di veicolo a motore, elettrico, a trazione animale, biciclette, monopattini e simili. È consentito l'accesso ai pedoni nelle sole ore diurne e in condizioni meteo marine favorevoli a causa del selciato dissestato, all'assenza di illuminazione e all'esposizione alla forza del mare e del vento.

L'area sovrastante la diga denominata “Caduti di Cefalonia” è interamente interdetta ad accezione del passaggio/attraversamento/scalinata sita a sud del medesimo muraglione.

3.2 L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di autorizzare i veicoli condotti dai titolari di concessione demaniale marittima, che ne abbiano necessità per documentate esigenze di lavoro (ivi compresi carico e scarico di materiali ingombranti nell'ambito della concessione), alla temporanea circolazione in aree pedonali o comunque interdette, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e per il tempo strettamente necessario alle operazioni.

Art. 4 - Modalità per il rilascio, rinnovo, ritiro o revoca dell'autorizzazione

4.1 I soggetti facenti parte delle categorie di cui all'art. 2, commi 2 e 4, possono presentare apposita istanza in carta semplice come da modello in allegato IX, con autocertificazione ex art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, presso la Sezione Tecnica dell'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Bosa, che verificherà il possesso dei requisiti che

determinano l'appartenenza ad una delle suddette categorie, nonché la necessità di accesso al porto.

4.2 I soggetti di cui all'art. 2.2, lettera g, devono allegare idonea certificazione dell'Ufficio di appartenenza attestante i motivi di servizio che rendono necessario l'utilizzo di veicolo privato per l'espletamento dei fini istituzionali dell'Amministrazione di appartenenza.

4.3 I soggetti di cui all'art. 2.2, comma h, devono allegare idonea certificazione sanitaria.

4.4 L'autorizzazione ha validità annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre), è personale e non cedibile a terzi, comporta l'obbligo per il titolare di accedere al porto con un solo veicolo per volta e deve essere lasciata esposta in maniera ben visibile nel veicolo in occasione di ogni accesso. Furto, smarrimento e distruzione del contrassegno vanno denunciati alle competenti forze di polizia ed all'Autorità Marittima.

4.5 L'autorizzazione temporanea ha validità circoscritta all'esigenza rappresentata, e può essere richiesta in ogni periodo dell'anno.

4.6 L'Autorità Marittima si riserva in ogni momento di richiedere ulteriori documenti, qualora necessari per accertare il possesso dei requisiti richiesti, e di procedere a verifica dei dati autocertificati dai richiedenti, salva l'applicazione delle relative sanzioni in caso di illecito.

4.7 Si procede al ritiro o alla revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a. decadenza dei requisiti previsti dal precedente art. 2;
- b. grave inosservanza del presente Regolamento e delle vigenti norme;
- c. cessione a terzi, uso improprio o non consentito del contrassegno di autorizzazione.

TITOLO 3° - STRADE INTERNE APERTE ALL'USO PUBBLICO

Art. 5 - Condizioni di accesso

5.1 Nelle strade interne aperte all'uso pubblico, destinate alla circolazione stradale per finalità diverse da quelle tipicamente marittime e portuali, è consentita la circolazione ad ogni tipo di veicolo senza autorizzazione dell'Autorità Marittima, alle seguenti condizioni:

- a. obbligo di rispetto della apposita segnaletica opportunamente installata a cura dell'Amministrazione Comunale;
- b. divieto di sosta e di fermata nell'intera area ove non consentita;
- c. divieto di oltrepassare e accedere all'area portuale appositamente segnalata con idonea cartellonistica se non espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima nelle modalità indicate dal presente regolamento;

5.2 Nel tratto di area portuale di cui all'art. 1.2, lettera a) denominata Piazza Paul Harris, in concessione al Comune di Bosa, è consentito l'accesso ai veicoli che intendono

posteggiare negli appositi stalli dedicati alla sosta nelle modalità che il concessionario (Comune di Bosa) riterrà più confacenti e nel rispetto della viabilità e della segnaletica stradale.

TITOLO 4° - NORME PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI NON A MOTORE E DI VEICOLI AD USO PUBBLICO

Art. 6 - Disciplina dei veicoli non a motore

6.1 I veicoli non a motore (ivi comprese biciclette, monopattini e mezzi simili) possono circolare nel porto di Bosa, nel rispetto della segnaletica, ad eccezione delle aree interdette.

6.2 Qualora non sia presente, a protezione dallo specchio acqueo, idonea recinzione o barriera d'interdizione, la circolazione dei veicoli non a motore è vietata per motivi di sicurezza.

6.3 La circolazione dei veicoli non a motore non è consentita in aree pedonali o di sicurezza, aree riservate a disabili o comunque interdette, meglio evidenziate nelle allegate planimetrie.

Art. 7 - Disciplina dei veicoli ad uso pubblico

7.1 Ai veicoli ad uso pubblico (ivi compresi autobus, taxi, altri veicoli di trasporto collettivo) è sempre consentita la circolazione nelle strade interne aperte all'uso pubblico, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 5.

7.2 La circolazione dei veicoli ad uso pubblico nelle aree destinate ad attività portuali è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima.

7.3 La circolazione dei veicoli ad uso pubblico non è consentita in aree pedonali o di sicurezza, aree riservate a disabili o comunque interdette salva espressa deroga dell'Autorità Marittima per comprovati motivi.

TITOLO 5° - NORME COMUNI PER LA SICUREZZA DEI VEICOLI IN PORTO

Art. 8 - Disciplina per la sicurezza dei veicoli nel porto di Bosa

8.1 Il presente articolo si applica nel porto di Bosa, per quanto pratico e ragionevole, a tutti i veicoli di cui agli art. 1.4, 1.5, 1.6, salva la specifica disciplina dedicata nei rispettivi Titoli ed Articoli.

8.2 Qualora non sia presente, a protezione dallo specchio acqueo, idonea recinzione o barriera d'interdizione, i veicoli hanno l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri dal ciglio banchina, e di non circolare in aree pedonali o di sicurezza,

aree riservate a disabili o comunque interdette, salva espressa deroga dell'Autorità marittima per documentati motivi.

8.3 La velocità massima consentita é:

- a. 30 km/h per i veicoli con peso a pieno carico fino a 35 quintali;
- b. 20 km/h per i veicoli con peso a pieno carico superiore a 35 quintali;
- c. in ogni caso tale da consentire l'immediato arresto del veicolo in caso di necessità.

8.4 La circolazione, nelle aree a ciò dedicate, è consentita nel rispetto della apposita segnaletica orizzontale e verticale. La corrente di traffico nelle corsie di marcia deve avvenire in modo che i veicoli mantengano sempre la destra, salva diversa segnaletica.

8.5 È vietato il sorpasso a tutti i veicoli.

8.6 È vietata la circolazione di veicoli in spazi in concessione demaniale a soggetti privati, nel raggio d'azione di gru, carrelli ed altri mezzi meccanici di sollevamento, all'interno o in prossimità di cantieri di lavoro o di manutenzione.

8.7 La sosta di ogni tipo di veicolo è vietata, per motivi di sicurezza e tutela della pubblica incolumità, entro 10 metri da impianti di distribuzione carburanti e da autocisterne ed unità che effettuano attività di bunkeraggio con liquidi infiammabili o prodotti pericolosi. È consentita la sosta ad una distanza non inferiore ai 5 metri dalle cisterne di carburante interrate in concessione alla società Agroma s.r.l..

8.8 I conducenti sono tenuti a regolare le condizioni di marcia e la velocità dei veicoli in funzione del manto stradale, della visibilità, delle condizioni meteomarine e di ogni altra esigenza di sicurezza, mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza e prestando comunque la massima attenzione a:

- a. particolare natura delle attività portuali (cantieri; circoli nautici; unità navali militari; imbarco, sbarco, movimentazione e trasporto di persone e materiali, anche con uso di gru, carrelli ed altri mezzi meccanici di sollevamento);
- b. manto stradale interessato da eventi non segnalati (asperità, cedimenti, dissesti ed inconvenienti strutturali, precario stato di conservazione di moli ed arredi portuali, carenza di idonee recinzioni o barriere d'interdizione a ciglio banchina, scarsa illuminazione pubblica);
- c. circolazione di pedoni.

8.9 È vietata la sosta di roulotte, campers, autocaravans e mezzi simili al solo fine del campeggio, attendamento e simili.

8.10 È vietato il deposito di rifiuti e altro materiale inquinante o ingombrante.

8.11 I conducenti sono tenuti al rispetto delle vigenti Ordinanze e di ogni altra norma in materia.

TITOLO 6° - CIRCOLAZIONE DEI PEDONI IN AMBITO PORTUALE

Art. 9 - Disciplina per la sicurezza dei pedoni nel porto di Bosa

9.1 Il transito di pedoni nel porto di Bosa è consentito, ad esclusione di spazi in concessione demaniale a soggetti privati, ovvero nel raggio d'azione di gru, carrelli ed altri mezzi meccanici di sollevamento, oppure all'interno o in prossimità di cantieri di lavoro o di manutenzione, di aree di sicurezza o comunque interdette.

9.2 I pedoni sono tenuti a regolare la propria circolazione in funzione del manto stradale, della visibilità, delle condizioni meteomarine e di ogni altra esigenza di sicurezza, mantenendo un'idonea distanza di sicurezza e prestando comunque la massima attenzione a:

- a. particolare natura delle attività portuali (cantieri; circoli nautici; unità navali militari; imbarco, sbarco, movimentazione e trasporto di persone e materiali, anche con uso di gru, carrelli ed altri mezzi meccanici di sollevamento);
- b. manto stradale interessato da eventi non segnalati (asperità, cedimenti, dissesti ed inconvenienti strutturali, precario stato di conservazione di moli ed arredi portuali, carenza di idonee recinzioni o barriere d'interdizione a ciglio banchina, scarsa illuminazione pubblica);
- c. circolazione di veicoli ed altri mezzi autorizzati.

9.3 I pedoni non devono recare pericolo a persone e animali o danni a cose, né creare impedimento alla sicurezza e tutela della pubblica incolumità, e possono circolare solo in appositi marciapiedi o aree pedonali e, in mancanza, a lato del manto stradale utilizzato dai veicoli, a distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri dal ciglio banchina.

9.4 Per motivi di sicurezza e tutela della pubblica incolumità, nel porto è vietato (salva apposita autorizzazione dell'Autorità Marittima) l'esercizio di attività ludiche, sportive o ricreative (anche con uso di palloni, corde, pattini, monopattini, skate-board o mezzi simili), l'esercizio della pesca sportiva con ogni tipo di attrezzi, l'accensione di fuochi, la balneazione, l'immersione subacquea, i tuffi.

In prossimità degli impianti di distribuzione carburante, nonché in prossimità di autocisterne ed imbarcazioni che effettuano attività di bunkeraggio con liquidi infiammabili o prodotti pericolosi, è inoltre vietato fumare.

9.5 Al seguito dei pedoni, e sotto la loro diretta sorveglianza e responsabilità, sono ammessi solo animali domestici di piccola taglia, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

9.6 Durante le fasi di ormeggio e disormeggio di unità navali, i pedoni devono mantenersi a idonea distanza di sicurezza (comunque non meno di 20 metri) dalle bitte ove sono

collocati i cavi d'ormeggio.

9.7 È vietato il campeggio con qualsiasi tipo di mezzo.

9.8 È vietato il deposito di rifiuti o di altro materiale inquinante o ingombrante.

9.9 I pedoni sono tenuti al rispetto delle vigenti Ordinanze e di ogni altra norma in materia.

TITOLO 7° - NORME SANZIONATORIE E FINALI

Art. 10 - Norme sanzionatorie e finali

10.1 L'Autorità Marittima è manlevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni, presenti e futuri, che potrebbero derivare a persone e/o cose a seguito dell'inosservanza della presente ordinanza e di ogni altra norma. I contravventori, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati a norma di legge e ai sensi degli articoli 1161 e 1174 del Codice della Navigazione o 650 del Codice penale e saranno ritenuti responsabili civilmente/penalmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

10.2 Sono invece sanzionabili ai sensi del Nuovo Codice della Strada (a cura di personale appartenente a personale delle forze di polizia o del Corpo delle Capitanerie di Porto in possesso della prescritta qualifica di operatori di polizia stradale) le violazioni:

- a. in tema di circolazione stradale nelle strade interne aperte all'uso pubblico (art. 1.2);
- b. in tema di norme del Nuovo Codice della Strada, non inerenti la circolazione stradale, nell'intero porto di Bosa (art. 1.1).

10.3 In caso di grave inosservanza alle prescrizioni impartite, lavori in corso, condizioni meteomarine avverse o altri eventi straordinari, l'Autorità Marittima può in ogni momento interdire la circolazione e la sosta in porto ai veicoli autorizzati ed ai pedoni, e potrà disporre la rimozione forzata (a spese dei proprietari) dei veicoli in sosta in aree pericolose per la sicurezza e la tutela della pubblica incolumità, in aree riservate a disabili o non espressamente adibite alla sosta.

10.4 L'apposita segnaletica sarà installata (così come idonee recinzioni e barriere d'interdizione) a cura dell'organo competente ad effettuare manutenzioni e riparazioni in ambito portuale (Regione Autonoma Sardegna - Assessorato Lavori Pubblici - Servizio Genio Civile). In difetto, e ricorrendo urgenti motivi, l'Autorità Marittima ha facoltà di richiedere l'intervento degli uffici tecnici dell'Amministrazione Comunale e di ogni altra P.A., dandone comunicazione al Servizio Genio Civile della R.A.S. ed all'Agenzia del Demanio di Oristano.

10.5 Con l'entrata in vigore della presente disposizione sono abrogate:

- a) le Ordinanze n° 3/2013, n° 01/2013 "interdizione scalo d'alaggio pubblico in località

Isola Rossa ed integrazione n° 03/2015” scivolo disabili in località isola Rossa, n° 01/2023 emanate dall'ufficio Circondariale marittimo di Bosa ;

b) ogni altra norma in espresso contrasto con la presente Ordinanza.

Art. 11 - Diffusione dell'Ordinanza

1. La presente Ordinanza, recante l'approvazione del *“Regolamento per la disciplina della circolazione di veicoli e pedoni nel porto di Bosa”*, pubblicata sul sito internet dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa, nella sezione “Ordinanze e avvisi”, entra in vigore il 01/04/2025.

2. È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'albo di questo Ufficio. La sua diffusione sarà altresì assicurata mediante:

- a. trasmissione al Comune, alla R.A.S. ed alle altre Amministrazioni interessate;
- b. divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- c. inserimento nel sito web di questo Comando (<http://www.bosa.guardiacostiera.it>);
- d. invio a concessionari demaniali ed operatori portuali, che hanno l'obbligo di esporla in permanenza, in luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza, e di darne conoscenza al proprio personale.

Bosa (OR), 18/03/2025

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Alessandra Gabrini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7
marzo 2005 n. 82 e norme collegate

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ALESSANDRA GABRINI

In Data/On Date:

martedì 18 marzo 2025 16:45:11

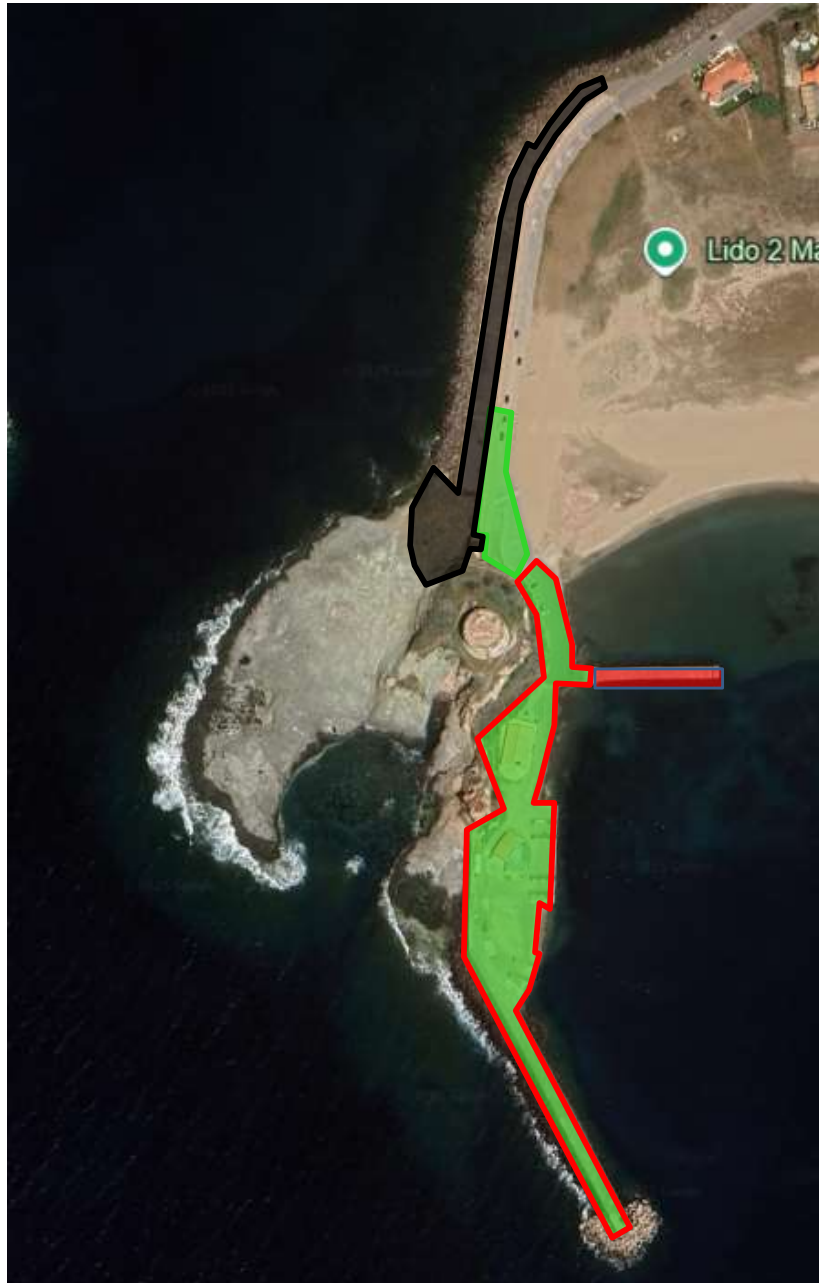
ALLEGATO I – FOCE FIUME TEMO BANCHINA FLUVIALE

AREA OPERATIVA DESTINATA AD ATTIVITÀ PORTUALI BANCHINA FLUVIALE

STRADA INTERNA APERTA ALL'USO PUBBLICO



ALLEGATO II – ISOLA ROSSA BANCHINA COMMERCIALE



 AREA OPERATIVA DESTINATA AD ATTIVITÀ PORTUALI
ISOLA ROSSA

 STRADA INTERNA APERTA ALL'USO PUBBLICO

 DIVIETO DI ACCESSO AI VEICOLI, MOTOCICLI E CICLI.
ACCESSO PEDONALE CONSENTITO NELLE SOLE ORE
DIURNE

 AREA INTERDETTA AD ESCLUSIONE DEI MEZZI NAVALI
E PERSONALE GUARDIA COSTIERA

ALLEGATO II bis



ZONA B – AREA PORTUALE .



ZONA RISERVATA AL PERSONALE GUARDIA COSTIERA
E MARINA MILITARE



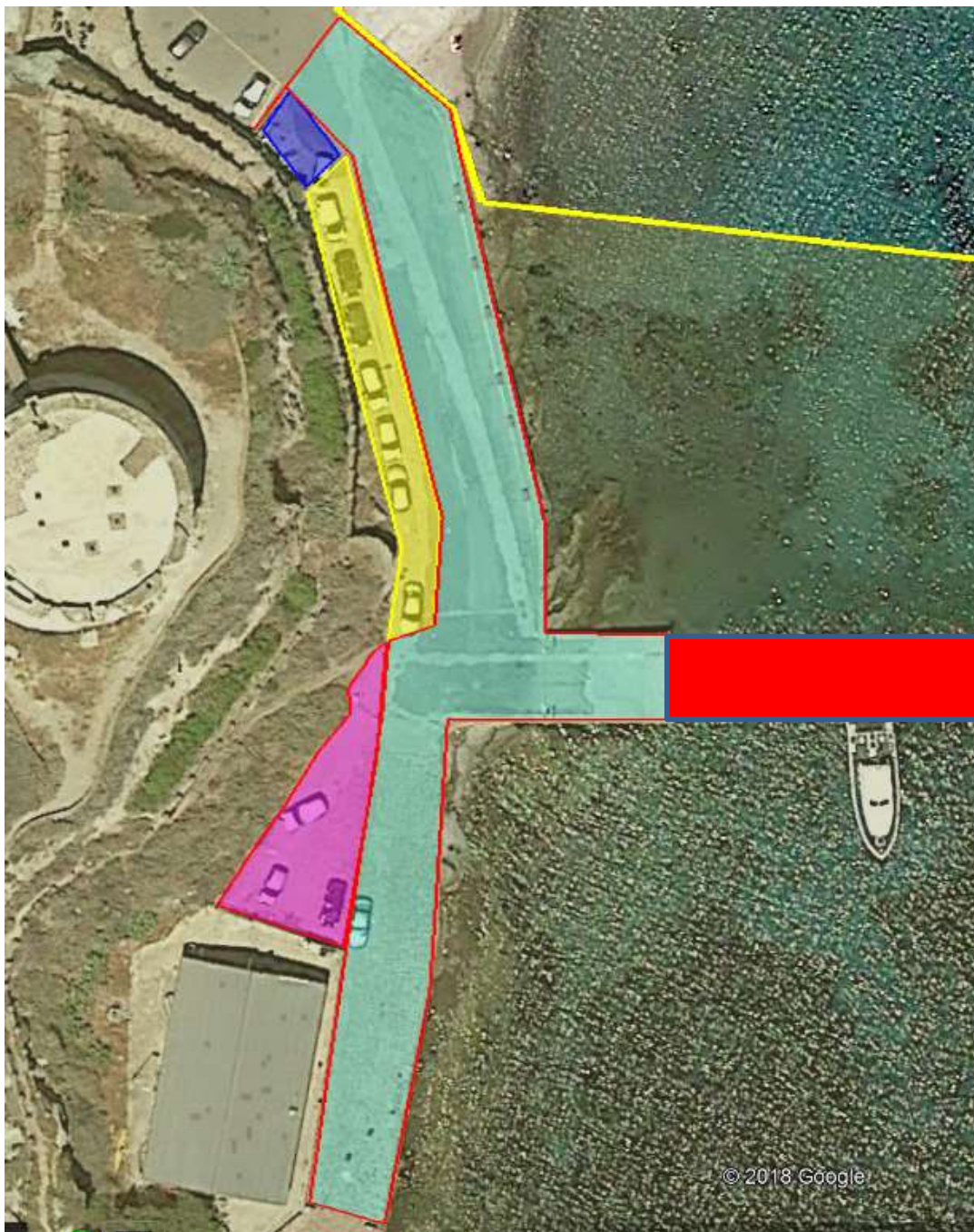
ZONA RISERVATA
A PERSONE CON DISABILITÀ MUNITE DI APPOSITA
AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DALL'AUTORITÀ
MARITTIMA (N° 4 STALLI)

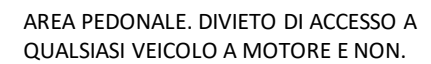
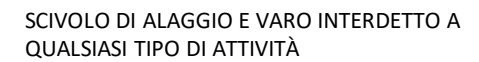
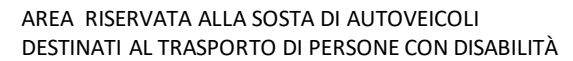
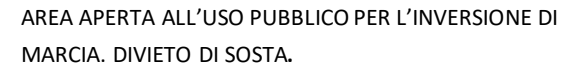


ZONA RISERVATA ALLE FORZE DI POLIZIA
(N° 3 STALLI) E AD AUTOVEICOLI MUNITE DI APPOSITA
AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI O DALL'AUTORITÀ MARITTIMA

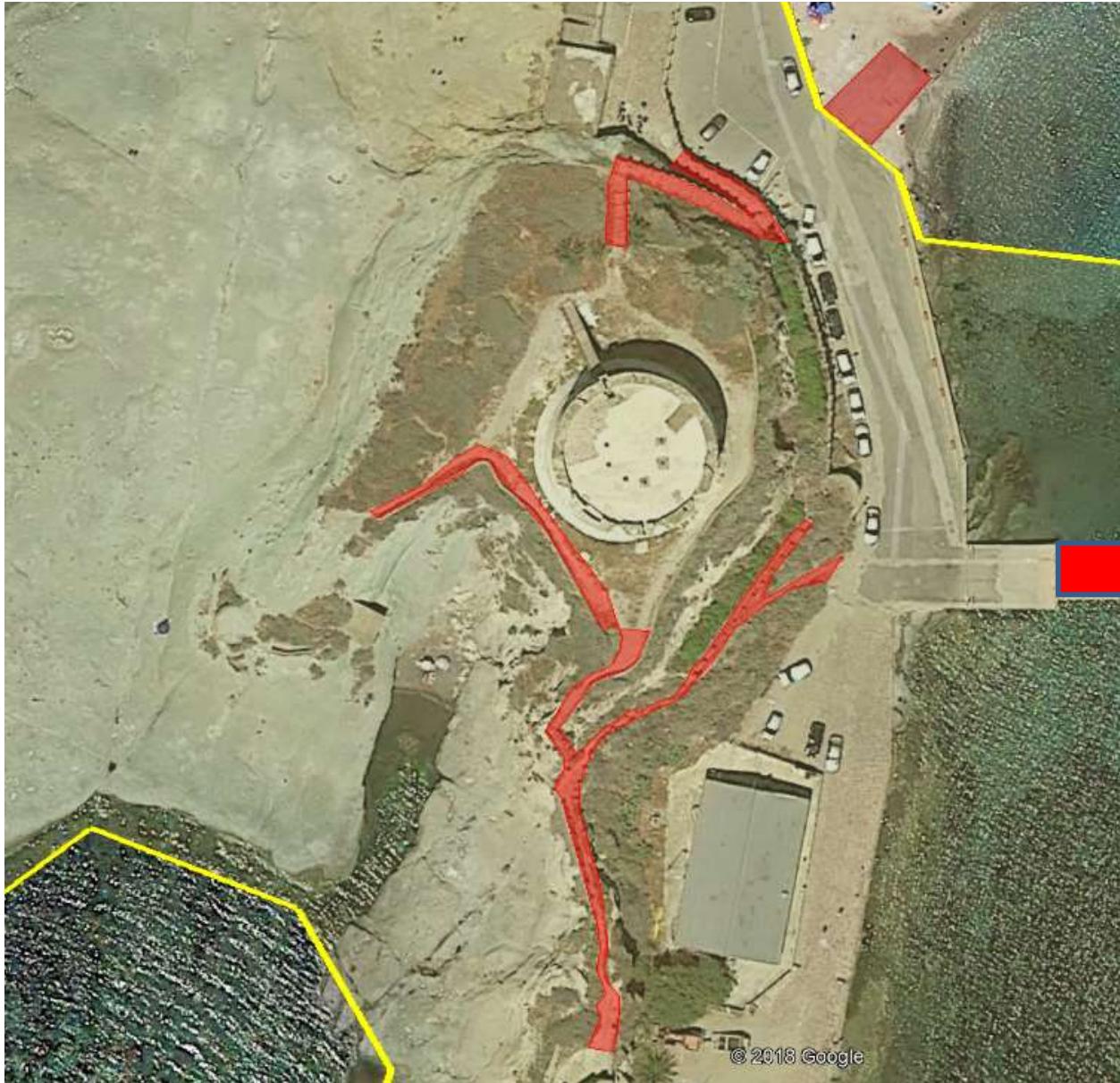


AREA INTERDETTA AD ESCLUSIONE DEI MEZZI
NAVALI E PERSONALE GUARDIA COSTIERA





ALLEGATO IV



ZONE INTERDETTE ALL'ACCESSO:

SCIVOLO ALAGGIO E VARO;
ACCESSI TORRE ARAGONESE;
ACCESSI VECCHIO FARO.
BANCHINA COMMERCIALE

ALLEGATO V



ZONE INTERDETTE ALL'ACCESSO:

MOLO DI SOPRAFLUTTUO ISOLA ROSSA

ZONE INTERDETTE ALL'ACCESSO:

PORZIONE BANCHINA FLUVIALE



ALLEGATO VII



ZONA INTERDETTE ALL'ACCESSO
DI QUALSIASI VEICOLO E PEDONI



ZONA INTERDETTA ALL'ACCESSO DI QUALSIASI
MEZZO AD ECCEZIONE DEI VEICOLI SPRESSAMENTE
AUTORIZZATI DALL'AUTORITÀ MARITTIMA



AREA RISERVATA ALLA SOSTA DEI
VEICOLI DI SERVIZIO E PRIVATI
PERSONALE G.C.



AREA RISERVATA ALLA SOSTA DEI
VEICOLI DI SERVIZIO E PRIVATI
PERSONALE DELLA G. d. F.



ALLEGATO VIII



DIVIETO DI ACCESSO AI
VEICOLI, MOTOCICLI E CICLI.
ACCESSO PEDONALE CONSENTITO
NELLE SOLE ORE DIURNE.

